

CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS AL PSV

TRA
ESTRA ENERGIE SRL
E

ACQUIRENTE

| GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI SPA | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PRE - AD | | | | | | | |
| | DME | AFC | LER | RIC | RSM | STM | RUS |
| AZ | | | | | | | |
| PC | | | | | | | |
| | SIT | MBR | GMA | | | | |
| AZ | | | | | | | |
| PC | | | | | | | |

GME-PB
14/01/2014 - A 00000380-03

CONCLUSO MEDIANTE NEGOZIAZIONE SULLA P-GAS

ESTRA ENERGIE s.r.l.
Il Direttore Generale
Nicola Moschillo

Estra Energie S.r.l.

Capitale Sociale € 13.750.000 i.v. - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Siena (SI), P.IVA e C.F. 01219980529 - R.E.A. 130079
www.estraenergie.it - estraenergie@estraenergie.it - estra.cert@pec.estraspaspa.it

Sede legale

Viale Toselli, 9/A - 53100 Siena
Tel. 0577 264511
Fax 0577 46473

Sede amministrativa

Via U. Panziera, 16 - 59100 Prato
Tel. 0574 872
Fax 0574 872511

Sedi operative

Via Igino Cocchi, 14 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 9341
Fax 0575 381156

Via Iachini - 64015 Nereto (TE)
Tel. 0861 82276
Fax 0861 855435

Estra Energie S.r.l. di seguito denominata "**Venditore**", con sede legale in Viale Toselli,9/a 53100 Siena (SI), Italia, codice fiscale e partita IVA n° 01219980529, codice accisa IT00SIO000910, codice PSV 90081 in persona di Nicola Moschillo in qualità di Direttore Generale, munito di appositi poteri di firma,

e

Ragione Sociale di seguito denominata "**Acquirente**", con sede legale in _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, codice accisa _____, codice PSV _____, in persona di _____, munito di appositi poteri di firma,

se congiuntamente definite, le "**Parti**"

Definizioni

"Acquirente": indica la Parte che agisce in qualità di compratore del Gas Naturale reso disponibile dall'altra Parte al PSV come specificato nell'Articolo 1.

"AEEG" indica l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas www.autorita.energia.it.

"Contratto" significa il presente Contratto relativo alla consegna e accettazione di Gas Naturale.

"Codice di Rete": indica il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A. ("Snam") approvato secondo le modalità della delibera AEEG n. 75/03, come di volta in volta modificato ed integrato.

"Forza Maggiore" ha il significato specificato nell'Art.3.

"Gas Naturale" significa qualsiasi idrocarburo o miscela di idrocarburi e gas non combustibili, composto principalmente da metano che, quando estratto dal sottosuolo nella sua forma grezza, si presenta, sia insieme ad idrocarburi liquidi sia separatamente dagli stessi, nello stato gassoso.

"Gigajoule" o **"GJ"** significa 1.000.000.000 joule.

"Giorno Gas" si intende il periodo di 24 ore consecutive avente inizio alle 6:00 di ciascun giorno e termine alle 6:00 del giorno successivo, con riferimento al fuso orario dell'Europa Centrale (CET).

"Giorno Lavorativo" significa un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche commerciali sono aperte per la normale attività lavorativa nei luoghi in cui il Venditore ha la propria sede legale.

"IVA" significa qualsiasi imposta sul valore aggiunto o qualsiasi imposta analoga, ad eccezione di interessi di mora o penali per ritardato pagamento previsti per legge.

"Manuale PSV": indica il manuale redatto da Snam per l'uso del Sistema PSV, come di volta in volta modificato od integrato.

"Megawattora" o **"MWh"** significa 3,6 (tre virgola sei) GJ.

"Mese" significa un periodo avente inizio alle ore 06:00 CET del primo giorno di un mese civile e che si conclude alle ore 06:00 CET del primo giorno del primo mese civile successivo, salvo se diversamente concordato dalle parti.

"Prezzo Contrattuale" significa il prezzo come definito nell'Articolo 2.

"Venditore" indica la Parte che agisce in qualità di venditore del Gas Naturale rendendolo disponibile all'altra Parte al PSV come specificato nell'Art.1.

Premesso che

- Il trasporto e la consegna del gas oggetto del presente Contratto verranno effettuati in applicazione dei termini e delle condizioni previsti dal Codice di Rete pubblicato sul sito di Snam. (www.snamretegas.it) per l'utilizzo del Sistema scambi/cessioni di gas al "Punto di Scambio Virtuale" ("PSV");
- Snam organizza e gestisce una piattaforma informatica per la gestione su base giornaliera delle transazioni bilaterali di Gas Naturale, effettuate dagli utenti presso il Punto di Scambio Virtuale, concettualmente situato tra i punti di entrata ed uscita della rete nazionale gasdotti ("Sistema PSV");
- Le Parti sono in grado di consegnare e di ricevere al PSV i quantitativi di Gas Naturale oggetto del presente Contratto;
- Le modalità operative per l'emissione delle offerte di vendita da Parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dell'Acquirente al PSV ("Transazioni") saranno quelle previste dalle procedure operative in vigore contenute nel Manuale PSV;
- Le presenti premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente Contratto;

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente Contratto è la fornitura di Gas Naturale continua dal Venditore all'Acquirente

- Con punto di consegna al **Punto di Scambio Virtuale**, a seguito di transazione P-Gas
- Per il periodo **dal Giorno** _____ incluso fino al Giorno Gas _____ incluso ("Periodo di Consegna")
- Di una quantità giornaliera di energia pari a _____ ("Quantità Contrattuale Giornaliera") ovvero di una quantità totale di energia nel "Periodo di Consegna" pari a _____ ("Quantità Contrattuale Totale")
- Con un profilo di consegna e prelievo piatto e costante in ogni giorno del Periodo di Consegna
- Al prezzo indicato al successivo Articolo 2 ("Prezzo Contrattuale").

2. PREZZO

Il prezzo del Gas Naturale applicato a tutti i GJ venduti è fisso e pari a:

"Prezzo Contrattuale" = _____ €/GJ (equivalenti a _____ EUR/MWh)

Il Prezzo non include IVA, tasse e imposte che saranno a carico dell'Acquirente. Le Parti convengono che il corrispettivo come sopra pattuito non è soggetto a variazioni.

3. FORZA MAGGIORE

Per "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento del presente Contratto fintantoché tale causa di Forza Maggiore perduri.

La Parte colpita da Forza Maggiore potrà ridurre gli impegni previsti dal presente Contratto, nella misura in cui gli stessi siano affetti da tale causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui tale causa sussista. La Parte che invoca l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte la propria prestazione è tenuta a comunicarlo tempestivamente all'altra Parte, comunicando altresì ove possibile, l'indicazione del tempo probabilmente necessario per porvi rimedio.

Nell'ambito di quanto sopra ed a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, le seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:

- a) Eventi naturali, impossibilità di ottenere i necessari permessi di costruzione, o di esercizio, o similari, leggi ed atti del Governo o di altre autorità pubbliche dotate di potere di imperio o di loro rappresentanti (siano essi legalmente validi o no), disordini civili o militari;
- b) Sabotaggi, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, epidemie, quarantene;
- c) Frane, fulmini, terremoti, incendi, tempeste, mareggiate, inondazioni, dilavamenti;
- d) Ogni interruzione, sospensione, ritardo o funzionamento anomalo del Sistema PSV, qualora ciò pregiudichi il corretto completamento delle Transazioni.

L'eventuale sopravvenire di cause di Forza Maggiore non avrà effetto sulla scadenza del presente Contratto. Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del presente Contratto, ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

ESTRA ENERGIE s.r.l.
Il Direttore Generale
Nicola Moschillo



4. MODALITA' OPERATIVE

Le modalità operative per l'emissione delle Transazioni da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dall'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV.

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 3 ("Forza Maggiore"), qualora tali Transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti, il Gas oggetto della Transazione è da considerarsi consegnato dal Venditore all'Acquirente.

L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV le Transazioni che presentino volumi corretti.

Qualora il Venditore emetta una Transazione per un quantitativo superiore a quello di cui all'Articolo 1 ("Oggetto del Contratto"), l'Acquirente ha l'obbligo di rifiutare la Transazione. In tale caso l'Acquirente comunicherà immediatamente al Venditore che la transazione è stata emessa per un quantitativo superiore a quello pattuito e il Venditore sarà tenuto ad emettere una nuova transazione entro il termine ultimo per l'accettazione della Transazione da parte dall'Acquirente ai sensi delle procedure operative del PSV. Qualora, successivamente alla comunicazione dell'Acquirente, il Venditore non emetta una nuova Transazione nei predetti termini, l'Acquirente non sarà tenuto all'accettazione della Transazione emessa e si verificherà l'ipotesi di mancata consegna di cui al seguente Articolo 5. ("Inadempimento per mancata consegna o ritiro del Gas").

In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare:

- a) Le Parti si informeranno a vicenda prontamente in relazione ad errori o ritardi,
- b) Qualora il Venditore abbia emesso Transazioni per volumi non corretti e l'Acquirente le abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o in riduzione nel giorno stesso o alla prima scadenza utile successiva al momento in cui le Parti sono venute a conoscenza dell'errore
- c) Qualora l'Acquirente non abbia accettato le Transazioni entro i termini previsti dalle procedure operative del PSV, il Venditore si impegna a ri-emettere prontamente le Transazioni alla prima scadenza utile.

Nel caso di riduzione delle consegne per causa di Forza Maggiore, ciascuna delle Parti si impegna, ove possibile, ad intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV definiti nel Manuale PSV, tutte le azioni ragionevolmente possibili per confermare le Transazioni emesse dall'altra Parte, al fine di dare attuazione alle disposizioni dei suddetti Articoli.

5. INADEMPIMENTO PER MANCATA CONSEGNA O RITIRO DEL GAS

- 1) Qualora, nonostante gli impegni di cui al precedente Articolo 4 ("Modalità operative"), in relazione ad uno o più Giorni Gas, l'Acquirente non abbia accettato le Transazioni correttamente che il Venditore abbia emesso con almeno **due (2) ore** di anticipo sull'ultima scadenza utile prevista dalle procedure operative del PSV per l'accettazione delle stesse (inclusa la sessione "intra-day"), il Gas Naturale oggetto di tale Transazione verrà ritenuto non accettato da parte dell'Acquirente e l'Acquirente sarà tenuto al pagamento al Venditore di un importo pari al prodotto tra:
 - a) La quota parte non accettata della Quantità Contrattuale Giornaliera, e
 - b) Il Prezzo Contrattuale.
- 2) Qualora, nonostante gli impegni di cui sopra, in relazione ad uno o più Giorni Gas, il Venditore non abbia emesso la Transazione in tempo utile per l'accettazione dell'Acquirente, il gas oggetto di tale Transazione verrà ritenuto non consegnato da parte del Venditore e il Venditore sarà tenuto al pagamento all'Acquirente di un importo pari al prodotto tra:
 - a) La quota parte non consegnata della Quantità Contrattuale Giornaliera, e la differenza, se positiva, tra
 - (1) il Prezzo di Sbilanciamento definito relativamente al giorno del mancato/ridotto prelievo in base alla

deliberazione dell'AEEG ARG/gas 45/11 così come modificata dalla deliberazione dell'AEEG ARG/gas 32/12 e successive modifiche e/o integrazioni e (2) il Prezzo Contrattuale.

6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatto salvo il caso previsto dal secondo paragrafo del successivo Articolo 7 ("Garanzie"), il Venditore emetterà la fattura entro e non oltre il decimo (10°) giorno del mese successivo al Mese di somministrazione del Gas Naturale.

L'Acquirente pagherà la fattura mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore entro venti (20) giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese di somministrazione del Gas Naturale (o entro il primo Giorno Lavorativo precedente, qualora festivo), e comunque non prima di dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

La fattura sarà inviata a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi: _____

Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all'Acquirente di differire o sospendere i pagamenti salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

In caso di mancato pagamento delle fatture da parte dell'Acquirente, il Venditore avrà facoltà, decorsi due (2) Giorni Lavorativi dall'invio anche solo a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata all'attenzione dell'Acquirente di un sollecito a pagare:

- a) Di sospendere immediatamente la somministrazione del Gas Naturale a favore dell'Acquirente. La Parte Acquirente manleva la Parte Venditrice da ogni responsabilità a qualsiasi titolo e ragione, diretta o indiretta, anche nei confronti di terzi derivante dal proprio inadempimento e in conseguenza della interruzione della fornitura stessa, e
- b) Di escutere la Garanzia, nei casi in cui è prevista dal Contratto, per un ammontare pari all'importo fatturato venuto a scadenza e non ancora pagato dall'Acquirente inclusivo degli interessi di mora di cui al paragrafo seguente, e
- c) Di risolvere il Contratto con le modalità, i termini e le conseguenze di cui al successivo Articolo 8 ("Risoluzione del Contratto").

A titolo di chiarezza, i rimedi di cui al presente paragrafo sono esercitabili dal Venditore indipendentemente l'uno dall'altro.

In caso di ritardato pagamento delle fatture del Venditore, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati in misura pari al tasso Euribor 365 con scadenza ad un mese maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali e comunque ad un tasso non superiore a quello massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile al momento della scadenza della fattura e relativo alla categoria di riferimento. Per la determinazione del tasso si farà riferimento alla tabella pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 ORE" a cura dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana-; in caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

Il pagamento non pregiudicherà il diritto dell'Acquirente di contestare in parte o totalmente tale fattura; tale diritto viene meno, e la fattura di intende definitivamente accettata, decorso il termine di due (2) mesi a partire dalla data di invio della fattura.

7. GARANZIE

Alle stipula del Contratto, il Venditore non richiede alcuna garanzia. Qualora però nel corso del Periodo di Fornitura si verificano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Eventi che in riferimento alla situazione oggettiva dell'Acquirente, valutati in modo commercialmente ragionevole, comportino l'aumento dei rischi economico/commerciali della Transazione o il sopravvenire di un'eccessiva onerosità per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.),
- Mutate condizioni in pejus nel rating creditizio dell'Acquirente,

il Venditore avrà facoltà di richiedere ed ottenere dall'Acquirente garanzie creditizie aggiuntive sotto forma di una lettera di credito stand-by / fidejussione bancaria o di un pre-pagamento in proporzione al valore e alla

ESTRA ENERGIE s.r.l.

Il Direttore Generale

 **Nicola Moschillo**

durata residua del Contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto in capo all'Acquirente (la "Garanzia").

In caso di escussione anche solo parziale della Garanzia (caso in cui la Garanzia è una lettera di credito stand-by / fidejussione bancaria) da parte del Venditore ai sensi del presente Contratto, l'Acquirente dovrà reintegrare l'ammontare della Garanzia all'importo originario della Garanzia stessa entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dal giorno dell'avvenuta escussione.

La mancata corresponsione della Garanzia o il mancato reintegro entro i termini in caso di escussione comportano la facoltà del Venditore:

- a) Di non dare inizio a di interrompere immediatamente, senza bisogno di sollecito alcuno, la somministrazione del Gas Naturale a favore dell'Acquirente, e
- b) Di risolvere il Contratto con le modalità, i termini e le conseguenze di cui al successivo Articolo 8 ("Risoluzione del Contratto").

La Parte Acquirente manleva la Parte Venditrice da ogni responsabilità a qualsiasi titolo e ragione, diretta o indiretta, anche nei confronti di terzi derivante dal proprio inadempimento e in conseguenza della interruzione della fornitura stessa.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini indicati all'Articolo 6 ("Fatturazione e pagamenti") o ai sensi del secondo paragrafo dell'Articolo 7 ("Garanzie") o non fornisca la Garanzia richiesta in ottemperanza all'Articolo 6 ("Garanzie"), il Venditore avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta anche solo a mezzo fax.

Inoltre il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi degli artt. 1353 e ss. c.c., senza la necessità di alcuna comunicazione al riguardo dal Venditore, in caso di dichiarazione di fallimento dell'Acquirente, ovvero ammissione dello stesso ad altra procedura concorsuale.

In conseguenza dei casi di risoluzione previsti dal presente Articolo, l'Acquirente sarà tenuto al pagamento di un ammontare ("Ammontare di Chiusura") pari al prodotto tra:

- a) La quota parte non accettata della Quantità Contrattuale Totale dal momento della sospensione della somministrazione del Gas per via dell'inadempimento dell'Acquirente fino al termine del Periodo di Fornitura, e
- b) Il Prezzo Contrattuale.


In caso di risoluzione ai sensi del presente Articolo, il Venditore avrà facoltà di:

- a) Inviare immediatamente fattura all'Acquirente per tutti gli importi dovuti e non ancora fatturati ai sensi del presente Contratto, incluso quanto dovuto in relazione al Gas consegnato, agli importi previsti dal precedente Articolo 5 ("Inadempimento per mancata consegna o ritiro del Gas") e all'Ammontare di Chiusura di cui al paragrafo precedente, e
- b) Di escutere la Garanzia, nei casi in cui è prevista dal Contratto, per un importo pari all'importo delle fatture di cui al punto che precede, e
- c) Non restituire/liberare la Garanzia anche se già parzialmente escussa, nei casi in cui è prevista dal Contratto, fino al termine naturale di validità della stessa a tutela di eventuali propri crediti residui non ancora manifesti al momento della risoluzione, e
- d) Di trattenere ogni ammontare eventualmente dovuto a favore dell'Acquirente in base a contratti diversi da quello presente, a soddisfazione del proprio credito residuo nei confronti dell'Acquirente ai sensi del presente Contratto.

È comunque fatto salvo il diritto per il Venditore di richiedere ed ottenere il risarcimento di ulteriori danni da parte dell'Acquirente, non costituendo la risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo alcun pregiudizio per l'esercizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore in ogni sede opportuna e di competenza a tutela dei propri diritti e interessi lesi.

9. DIRITTI E TRIBUTI

Oltre agli importi previsti nel presente Contratto, sono posti a carico dell'Acquirente tutti i diritti ed i tributi che il Venditore fosse tenuto a pagare in relazione alla somministrazione del Gas.



ESTRA ENERGIE s.r.l.
Il Direttore Generale
Nicola Moschillo

Il Gas oggetto di somministrazione del Contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise e dei tributi regionali sul gas, non realizzandosi il momento generatore dell'obbligazione tributaria rappresentata dalla fornitura a consumatore finale.

In relazione all'individuazione del "soggetto obbligato d'imposta" responsabile del pagamento delle accise e delle addizionali, l'Acquirente dichiara che il Gas oggetto di somministrazione non viene utilizzato dallo stesso e non viene ceduto a clienti finali.

L'Acquirente per quanto sopra opera nel rispetto della normativa sulle accise senza il codice di accisa.

Per quanto indicato si conferma in ogni caso che il Venditore non è responsabile del pagamento delle accise oggetto del Contratto.

L'Acquirente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni fornite ai sensi di questa clausola e manleva e terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità per eventuali accise e addizionali (connessi oneri e/o sanzioni) che dovesse pretendere l'Amministrazione finanziaria dal Venditore. Per la somministrazione di gas di cui al presente Contratto l'Acquirente dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta prevista al numero 103) della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e pertanto verrà applicata la relativa aliquota.

Sarà cura dell'Acquirente comunicare tempestivamente al Venditore ogni variazione rispetto a quanto sopra riportato nel presente Articolo.

Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dall'Acquirente al Venditore, saranno poste a carico dell'Acquirente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Venditore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o alle Regioni.

10. LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA ARBITRALE

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Le Parti si obbligano a comporre in maniera amichevole qualsiasi disputa e/o controversia derivata dal o relativa al Contratto (incluse le questioni relative alla validità, interpretazione ed applicazione della presente clausola), secondo i principi di correttezza e buona fede. Fallito ogni tentativo di amichevole conciliazione le Parti si impegnano a deferire tutte le controversie derivanti dal Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione (tali controversie indicate solo a titolo esemplificativo), alla camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, il cui Regolamento - in vigore dal primo (1°) gennaio 2004 - si ritiene integralmente richiamato. Per controversie di valore inferiore a cinquecentomila (500.000) Euro sarà nominato un unico Arbitro. Per controversie di valore uguale o superiore a (cinquecentomila) (500.000) Euro sarà nominato un collegio di tre arbitri. L'Arbitro o il Collegio saranno nominati seguendo il Regolamento più sopra citato. Sede dell'Arbitrato sarà Milano. L'arbitrato sarà condotto in lingua italiana.

11. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Il Venditore e l'Acquirente, ai sensi e per gli effetti del presente Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notificazioni ad esso afferenti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato:

Per Estra Energie S.r.l.:

Indirizzo: Via Ugo Panziera, 16 – 59100 Prato

Riferimento: Andrea Barni
0574/872008 – email: anbarni@estraspa.it

Pagamenti e amministrazione: E-mail: anbarni@estraspa.it, trading@estraenergie.it,
supply@estraenergie.it, fbennardo@estraenergie.it

Logistica: E-mail logistica.estralogistica@estraspa
Telefono reperibilità: 0574/873415

Generale/Commerciale: E-mail anbarni@estraspa.it


ESTRA ENERGIE s.r.l.
Il Direttore Generale
Nicola Moschillo

Per Acquirente:

Indirizzo: _____

Riferimento: _____

Pagamenti e amministrazione: _____

Telefono _____ – email: _____

12. ALTRO

- Cessione del credito: il Venditore si riserva la facoltà di cedere il credito derivante dalla fornitura oggetto del presente Contratto. L'Acquirente si impegna sin da ora ad accettare l'eventuale cessione del credito.
- Limitazione di responsabilità: ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto in caso esclusivamente di dolo o colpa grave. Le Parti non possono opporre eccezioni, neppure di carattere tecnico/formale, finalizzate a evitare o ritardare la prestazione dovuta.

Siena, _____

ESTRA ENERGIE S.r.l.:

ACQUIRENTE :

ESTRA ENERGIE s.r.l.

Il Direttore Generale
Nicola Moschillo

L'Acquirente ha letto e approvato espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. le seguenti clausole:

- Articolo 3 - Forza Maggiore
- Articolo 5 - Inadempimento per mancata consegna o ritiro del Gas
- Articolo 6 - Fatturazione e pagamenti
- Articolo 7 - Garanzie
- Articolo 8 - Risoluzione del Contratto
- Articolo 9 - Diritti e tributi
- Articolo 10 - Legge applicabile e clausola arbitrale
- Articolo 12 - Altro

ACQUIRENTE :

Riservatezza - Le Parti, dandosi atto di conoscere quanto previsto dal D.lgs n.196 del 30 giugno 2003, con la sottoscrizione del presente Contratto, esprimono il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al medesimo, nei limiti in cui il loro trattamento e la loro comunicazione siano necessari alla sua esecuzione. Le Parti si obbligano a mantenere e a far mantenere la riservatezza sui termini e su ogni informazione inerente alla sua negoziazione ed esecuzione nonché ad



astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venute a conoscenza in relazione al Contratto stesso.

ESTRA ENERGIE S.r.l.:

ESTRA ENERGIE s.r.l.
Il Direttore Generale
Nicola Moschillo

ACQUIRENTE :
